



**ATTUALITÀ DELL'EUTR  
E SCENARI FUTURI DELLA  
DEFORESTAZIONE ZERO**

**Considerazioni sull'EUTR e sul Registro nazionale degli operatori (RIL)**

*Elisabetta Morgante*



**14 DICEMBRE 2022  
10.30 - 12.00**

**LEGNOK WEBINAR**

L'EUTR

## REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Testo rilevante ai fini del 222)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico.

(2) Data l'asimmetria della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il commercio di legname ottenuto illegalmente sono diventati problemi sempre più preoccupanti.

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita nuove preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emissioni globali di CO<sub>2</sub>, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste

compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all'erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Esso presenta inoltre implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in modo economicamente vantaggioso agli sforzi dell'Unione per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere considerata complementare all'azione e all'impegno dell'Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il terzo programma comunitario di azione in materia di ambiente<sup>(3)</sup>, individua tra le azioni prioritarie l'assenza della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attività partecipazione dell'Unione e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.

(5) La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2007 intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname nel contesto degli sforzi complessivi intrapresi dall'Unione al fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse forestali.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l'Unione contribuisca agli sforzi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.

(7) In linea con l'obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA FLEGT) con paesi produttori di legname («paesi partner»), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuali in dieci VPA FLEGT.

<sup>(1)</sup> GU C 312 del 23.12.2009, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (GU C 154 L del 27.7.2010, pag. 149), posizione del Consiglio in prima lettura del 17 marzo 2010 (GU C 114 L del 4.5.2010, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 247 del 10.9.2002, pag. 1.

## SCOPO PRINCIPALE DELL'EUTR

- 1) vietare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
- 2) obbligare gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la **“dovuta diligenza”**, adottando misure per la verifica della legalità delle stesse;
- 3) obbligare i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la **tracciabilità** dei prodotti.

## ALLEGATO

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2618/87 del Consiglio (\*) al quali si applica il presente regolamento

- 4401 Legno da ardere in tronelli, cippi, rasaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole piastre o in particelle; segatura, avanzi e scarti di legno, anche agglomerati in forma di cippi, mattonella, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
- 4404 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno sagato o tagliato per il lungo, troncato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
- 4408 Fogli di impialaccatura (compresi quelli ottenuti mediante troncature di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno sagato per il lungo, troncato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (compresa la litta e la tavoletta per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di botte, con limbelli, struzzato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più assi o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli d'estrati orientati strand board (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie lignose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie lignose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impialaccato e legno laminato simile
- 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per carri, di legno; palletti o pedane di carico, semplici, palletti o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
- 4416 00 00 Piatti, borse, stivi ed altri lavori da bottole e loro parti, di legno, compreso il legname da bottole
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («chinghe» e «zhakao») di legno, legno (compresa la litta e la tavoletta (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di botte, con limbelli, struzzato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più assi o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

(\*) Regolamento (CEE) n. 2618/87 del Consiglio, del 21 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e relativa ad alla tariffa doganale comune (GU L 276 del 7.8.1987, pag. 1).

## ALLEGATO DELL'EUTR

### I prodotti

**4401; 4403; 4406; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413  
00 00; 4414 00; 4415; 4416 00 00; 4418.**

**— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)**

**— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno**

**— 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate**

# **SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA *TIMBER REGULATION***

***Operatore***

***Commerciante***

**Autorità competente**

**Organismo di controllo**



# DUE DILIGENCE

*Consiste nell'applicazione di misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.*



## Componenti del sistema di dovuta diligenza



# **CERTIFICATI CITES, LICENZE FLEGT E LA DOVUTA DILIGENZA**

**Dal 14 al 25 novembre si è tenuta a Panama la 19<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle Parti (CoP) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).**

La CoP ha approvato l'inclusione in Appendice II delle specie arboree appartenenti ai generi:

- *Handroanthus, Roseodendron e Tabebuia (Ipè)* entrerà in vigore **24 mesi dopo l'approvazione;**
- *Afzelia (Doussie' )* entrerà in vigore **90 giorni dopo l'approvazione;**
- *Dipteryx (Cumaru)* entrerà in vigore **24 mesi dopo l'approvazione;**
- *Pterocarpus* - solo popolazioni africane (Paduak) entrerà in vigore **90 giorni dopo l'approvazione;**
- *Khaya (Mogano africano)* entrerà in vigore **90 giorni dopo l'approvazione.**

**Dal marzo 2013, nel 2020 il Regolamento EUTR è stato valutato rispetto all'efficacia nel raggiungere l'obiettivo di contrasto alla deforestazione:  
il fitness check.**

# Fitness Check dei regolamenti FLEGT ed EUTR

## Principali risultati per l'EUTR:

- L'EUTR ha portato a **miglioramenti significativi** nella *sensibilizzazione* e nella *trasparenza* delle informazioni nelle catene di approvvigionamento;
- Il requisito DD può essere implementato indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte dall'operatore, dai proprietari di foreste alle società internazionali;

## Nonostante ciò:

- Le *esportazioni da paesi con noti problemi di disboscamento illegale* (ad es. Ucraina, Myanmar e Bielorussia) sono *proseguite* e sono effettivamente *cresciute* negli ultimi anni;
- **L'attuazione dell'EUTR non è uniforme** in tutta l'UE;
- La sfida per gli operatori è la capacità di verificare le informazioni ottenute dalle loro catene di approvvigionamento.

# Fitness Check del regolamento EUTR

- Vi è una **comprensione limitata del concetto di DD** in alcuni sistemi giuridici degli Stati membri, in particolare le definizioni al centro della DD. Potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per superare queste difficoltà.
- L'assenza di una chiara definizione di "**rischio trascurabile**" impedisce l'attuazione e l'applicazione dell'EUTR, poiché influisce sulla raccolta e sull'interpretazione delle informazioni necessarie per dimostrare che un rischio è "trascurabile" per gli operatori, le autorità competenti (CA) e i tribunali.
- Il recepimento dei requisiti di DD nella legislazione nazionale è stato difficile in alcuni Stati membri. Ciò ha creato difficoltà alle AACCC nel perseguire con successo i casi nei tribunali.
- La **difficoltà nel contestare una DD inadeguata in tribunale** ha portato le AACCC ad esitare di avviare un'azione penale.

# PROPOSTA LEGISLATIVA - TIMELINE

- **Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020** recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE



**Proposal for a Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/201**



*European Commission  
DG Environment*

# OBIETTIVI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE

## GENERALE

Ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado delle foreste in tutto il mondo (riducendo così le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la perdita di biodiversità)

## SPECIFICI

Ridurre al minimo il rischio che i prodotti in arrivo da filiere associate alla deforestazione o al degrado forestale siano immessi sul mercato dell'UE

Aumentare la domanda dell'UE e il commercio di materie prime e prodotti di origine legale  
*«free deforestation»*

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- **Materie prime selezionate** oggetto di regolamentazione: olio di palma, soia, legno, carne bovina, cacao e caffè e alcuni prodotti derivati (es. cuoio, cioccolato, arredamento);
- Il regolamento si applica sia alla produzione nazionale che all'importazione di materie prime e prodotti derivati;
- L'elenco delle materie prime e prodotti derivati sarà aggiornato regolarmente;
- 'Cut off date' del 31 dicembre 2020: Merci non autorizzate a entrare nel mercato UE se prodotti su terreni soggetti a deforestazione dopo tale data.

## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 1)

- **Regole obbligatorie di dovuta diligenza** per tutti gli operatori che collocano le merci e prodotti sul mercato dell'UE o li esporta dall'UE;
- **Solo prodotti privi di deforestazione e legali** secondo le leggi del paese di produzione sarebbe autorizzato o esportato dal mercato dell'UE, e sono coperti da una **dichiarazione di dovuta diligenza**;
- Sulla base delle **definizioni esistenti** (provenienti dalla legislazione UE, ad esempio RED e da lavori internazionali in particolare della FAO);
- **Rigorosa tracciabilità** che lega la merce al lotto di terreno in cui è stata prodotta;
- **Sistema informativo**: ospitare dichiarazioni di due diligence e informazioni correlate per facilitare applicazione da parte degli Stati membri.

## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 2)

- **Sistema di benchmarking** che consente di assegnare il rischio ai paesi in base al livello di rischio di deforestazione (basso, standard, alto);
- **Obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri:** dovuta diligenza semplificata per i paesi a basso rischio e controllo rafforzato per i paesi ad alto rischio;
- **Livello minimo di ispezioni** che le autorità degli Stati membri devono eseguire;
- **Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;**

## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 3)

### Cooperazione con i paesi partner

- Le importazioni delle materie prime e dei prodotti hanno riguardato una somma pari a 60 miliardi di euro/anno;
- Non sono previsti divieti (bandi) contro qualsiasi paese o merce;
- La Commissione intensificherà i programmi di cooperazione per garantire che i paesi partner dell'UE possano trarre vantaggio dalle nuove norme dell'UE sulla deforestazione;
- I nuovi Partenariati Forestali sono uno strumento fondamentale in questo senso;
- La Commissione intensificherà inoltre l'impegno con i paesi consumatori come la Cina e gli Stati Uniti, nonché nelle sedi internazionali.

## PROSPETTIVE FUTURE

- miglioramento della dovuta diligenza** integrata da altre misure per colmare le lacune;
- adozione del nuovo regolamento UE contro la deforestazione ed il degrado forestale ed **abrogazione del regolamento EUTR**;
- la nuova normativa comprenderà sia aspetti già previsti dal regolamento EUTR che aspetti innovativi;
- imposizione di nuovi **obblighi anche per i trader di grandi dimensioni** ossia di coloro che commercializzano prodotti già immessi sul mercato UE;
- gli SSMM dovranno individuare una nuova AC per l'attuazione e l'applicazione del nuovo regolamento.

# L'EUTR IN ITALIA

# D. Lgs 178/2014: legislazione nazionale EUTR

## Art.1- Definizioni

## Art.2 – Autorità Competente

## Art.3 – FLEGT

## Art.4 – Registro degli operatori

## Art.5 – Consulta

## Art.6 – Sanzioni

## Art.7 – Disposizioni finanziarie

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 286

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

**DM 9 febbraio 2021**

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

*Il Ministro:* ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1602*

21A02937

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2021.

Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;

Visto in particolare l'art. 4 comma 3 del sopra citato decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799 con il quale viene istituita l'Autorità nazionale competente in materia FLEGT/EUTR;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 concernente «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Mipaaf, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 maggio 2018, n. 2003 con il quale viene aggiornata la ripartizione delle competenze in materia di FLEGT ed EUTR stabilite dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, e 14 aprile 2015, n. 1990;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, il suo art. 10, commi 2, 8 lettera a) e 12, relativo all'istituzione di albi o elenchi regionali degli operatori forestali aventi anche valenza ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli operatori previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;

Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, e 5 dicembre 2019, n. 179, concernenti gli adeguamenti dell'organizzazione del Mipaaf a norma, rispettivamente, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 97, e del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 132;

## OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- è **tenuto** ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di immettere legno nel mercato dell'UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati;
- **deve tenere** un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi (**prima fase: accesso alle informazioni** di cui all'art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento EUTR), le **procedure di valutazione del rischio (seconda fase)** e le **eventuali misure di attenuazione del rischio**, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile (**terza fase**).

Per **registro di dovuta diligenza** deve intendersi qualsiasi forma di registrazione, anche non standardizzata, che consenta una piena documentata tracciabilità di ogni fase del processo produttivo, sino alla prima immissione della partita di legname.

Il registro deve contenere, per ogni singolo approvvigionamento di legname, quanto disposto dalla lettera a) e lettera b) dell'art. 6 dell'EUTR.

- è **tenuto** ad iscriversi al **Registro Nazionale Operatori EUTR** di cui al D.Lgs 178/2014 secondo le modalità stabilite dal DM 9 febbraio 2021.

**Da lunedì 4 aprile 2022**, è possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio 2021. Sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in home page, è indicato direttamente il link per l'iscrizione. Lo stesso link è accessibile dalla pagina dedicata al Regolamento EUTR all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202>

---

L'iscrizione avviene in **modalità online**. All'atto dell'iscrizione l'operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al **SIAN (Sistema Agricolo Nazionale)**, l'operatore può accedere alla procedura **RIL (Registro Imprese Legno)** compilando *online* la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l'attestazione del versamento del **corrispettivo annuale** fissato in **euro venti (20,00)** da versare prima dell'iscrizione.

---

Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque **una sola quota annuale**.

Gli operatori che, all'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l'attività di operatore ai sensi dell'art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro **entro IL 31 DICEMBRE 2022 (proroga dell'iniziale scadenza del 3 giugno 2022)**.

Dal 4 aprile p.v., l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attività.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell'art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014**

**CHI E' TENUTO AD ISCRIVERSI:** Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti **possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione**, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

**CHI NON E' TENUTO AD ISCRIVERSI:** Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

I commercianti.

**VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE:** L'iscrizione ha validità **dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo** e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di cui al comma 2.

Il registro si compone di **due sezioni distinte**. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

**ALBI REGIONALI:** Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto **il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale** (termine scaduto lo scorso novembre 2021).

# IL REGISTRO IMPRESE LEGNO (R.I.L.)

# Attori del sistema

Operatore del legname o suo delegato (Utente Qualificato)

Ufficio competente della Regione (Utente Istituzionale)

Ufficio competente del Ministero (Utente Istituzionale)

Ufficio competente dell'Arma dei Carabinieri (Utente Istituzionale)

## FUNZIONI RUOLO OPERATORE

- Nuova Iscrizione Operatore
- Ricerca Iscrizione Operatore



### Registro Operatori EUTR

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

#### Operatori

Benvenuto sul portale relativo al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati, per il quale vige l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021.



#### Iscrizione

In questa sezione è possibile iscrivere un operatore

[vai alla sezione](#)



#### Operatori

In questa sezione è possibile ricercare un operatore

[vai alla sezione](#)

## ISCRIZIONE OPERATORE

Tutti i campi sono disabilitati ad eccezione della partita iva/codice fiscale.

Tale comportamento permettere all'utente di scegliere su quale utenza eseguire l'iscrizione

I dati anagrafici presenti nel sistema vengono precaricati

Inserimento dei dati obbligatori mancanti

### Iscrizione Operatore Manuale

Anno di Riferimento: 2020

#### Anagrafica

Partita Iva/Codice fiscale

00881841001 - Leonardo Company

Denominazione

**LegnoIngegno**

Forma Giuridica

DITTA INDIVIDUALE

#### Sede Legale

Stato

Italia

Regione

Marche

Provincia

**AN**

Città

**Jesi**

Indirizzo

**Via della sede**

#### Recapiti

Posta Ordinaria

**ordinaria@prova.it**

Posta Certificata

**certificata@prova.it**

Telefono

e.g. 999-999-9999

Cellulare

e.g. 999-999-9999

#### Rappresentante Legale

Nome

**Mario**

Cognome

**Rossi**

Codice Fiscale

**AAABBB30A30H501X**

Posta Certificata/Ordinaria

Salva

## FUNZIONI RUOLO REGIONE

- Ricerca Iscrizioni Operatore
- Ricerca Caricamenti Albi Regionali
- Aggiunta Caricamento Albo Regionale
- Ricerca Tipologiche



The screenshot shows the website for the Registro Operatori EUTR, managed by the Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. The page features a blue header with the logo and title. Below the header is a navigation bar with three tabs: "Operatori", "Caricamenti", and "Tipologica". A light blue banner contains a welcome message. The main content area is divided into four white boxes, each with an icon, a title, a brief description, and a link to the respective section.

**Registro Operatori EUTR**  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

[Operatori](#)   [Caricamenti](#)   [Tipologica](#)

Benvenuto sul portale relativo al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati, per il quale vige l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021.

 <b>Operatori</b> In questa sezione è possibile ricercare un operatore <a href="#">vai alla sezione</a>	 <b>Caricamenti</b> In questa sezione è possibile ricercare caricamento o crearne uno <a href="#">vai alla sezione</a>
 <b>Tipologica</b> In questa sezione è possibile visualizzare le tipologiche applicativi <a href="#">vai alla sezione</a>	 <b>Report</b> In questa sezione è possibile visualizzare i report applicativi <a href="#">vai alla sezione</a>

## Elenco iscrizioni completate per ruolo iscrizione al 12.12.2022:

Iscrizione ruolo operatore: **747**

Iscrizione tramite il caricamento dei dati da parte delle Regioni: **878**

## Elenco iscrizioni completate per tipologia commercializzazione:

COMMERCIALIZZAZIONE	ISCRIZIONE DIRETTA	ISCRIZIONE REGIONE	TOTALE ISCRIZIONI
Importazione	309	17	326
Nazionale	357	782	1139
Entrambi	22	17	39
Nessuna	59	62	121

## Le regioni che hanno comunicato i dati sono:

REGIONE	ANNO 2020	ANNO 2021
Piemonte	417	16
Veneto	98	
Valle D'Aosta	7	
Lombardia	284	
Campania		48
Toscana		8

## Elenco iscrizioni completate nella provincia di Bolzano:

4 iscrizioni dirette

1 iscrizione regione

## CONCLUDENDO

Il RIL è uno **strumento di legalità** e rappresenta il **completamento degli adempimenti EUTR** previsti nel nostro Paese.

Il RIL permette di effettuare **l'estrazione del campione** degli operatori da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 10 dell'EUTR sia per coloro che importano da paesi extra UE sia per coloro che trattano legno e prodotti legnosi di origine nazionale.

Non è vero, pertanto, che chi si iscrive al RIL è maggiormente esposto ai controlli.

Il RIL può essere considerato il **nucleo iniziale** di altrettante banche dati riferite alle altre *commodities* del Regolamento *Deforestation free*.

*Il RIL può essere quindi considerato il **valore aggiunto** della normativa EUTR nazionale per la futura implementazione del Regolamento *Deforestation free*.*



VADEMECUM  
**EUTR**  
TIMBER REGULATION



[https://www.politicheagricole.it/filiera\\_legno\\_Eutr](https://www.politicheagricole.it/filiera_legno_Eutr)



***Grazie per l'attenzione!***

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202>